

10 aprile 2020

DL Liquidità: Misure di sostegno alla liquidità delle imprese

Con Decreto Legge¹ 8 aprile 2020, n. 23 (il “**Decreto Liquidità**”) pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del giorno 8 aprile 2020, il Governo – come era auspicabile – è nuovamente intervenuto² con una serie di misure volte a sostenere le imprese nell’attuale emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19 e, in particolare, a (i) garantire flussi di liquidità alle imprese e l’operatività delle stesse, (ii) prorogare i versamenti erariali e contributivi e (iii) rafforzare la capacità di resilienza del tessuto produttivo, anche rispetto ad “acquisti predatori”.

Segnatamente, il Decreto Liquidità ha 4 principali finalità³:

1. sostenere la liquidità delle imprese;
2. taluni interventi di natura fiscale e previdenziale;
3. rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; e
4. garantire la continuità aziendale delle imprese in questa fa emergenziale.

Nei paragrafi che seguono si presentano le principali novità introdotte all’articolo 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*) e all’articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*) del Decreto, ai sensi dei quali, rispettivamente, è stata introdotta la possibilità per SACE S.p.A. (“**SACE**”) di emettere garanzie nell’interesse di imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia COVID-19, e si è proceduto a riformulare le previsioni relative alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, previamente adottate con il Decreto Cura Italia.

1. SACE - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Il Decreto Liquidità introduce una misura temporanea a supporto delle imprese, ai sensi della quale SACE, fino al 31 dicembre 2020, può rilasciare garanzie a prima richiesta, esplicite, e irrevocabili, per un importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto di piccole e medie imprese (ciascuna di esse, una “**Garanzia**”).

La Garanzia è prestata in relazione a finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità e destinati, tra le altre cose, a sostenere costi o investimenti in attività imprenditoriali in Italia⁴, in relazione a capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

I soggetti destinatari della Garanzia sono le imprese aventi sede in Italia, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito (le “**Imprese**”), tra cui le piccole e medie imprese (“**PMI**”) come

¹ Si ricorda che il Decreto Legge è misura necessariamente provvisoria e può essere soggetto a modifiche in fase di conversione (o non essere convertito del tutto).

² Il Decreto Liquidità fa seguito all’adozione del precedente Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “*Cura Italia*”)², ad oggi ancora in fase di conversione, il Governo italiano è intervenuto nuovamente per contenere gli impatti economico-sociali negativi dell’emergenza epidemiologica “COVID-19”, introducendo significative misure di sostegno alla liquidità delle imprese.

³ Si segnala che il Decreto Liquidità ha anche esteso la copertura degli ammortizzatori sociali introdotti dal Decreto Cura Italia ai lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020.

⁴ Tali aspetti dovranno essere documentati e attestati da un rappresentante dell’impresa beneficiaria.

definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE⁵ (per chiarezza, sono stati testualmente inclusi nella definizione anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA). Come anticipato, la platea delle PMI beneficia di un plafond riservato di 30 miliardi di euro (su massimi 200 complessivi).

Le PMI possono accedere alla misura di sostegno nella misura in cui le stesse abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al c.d. “Fondo di Garanzia per le PMI”.

La Garanzia è rilasciata laddove siano soddisfatte alcune condizioni, tra cui:

- (i) il finanziamento abbia una durata non superiore a 6 anni⁶;
- (ii) alla data 31 dicembre 2019, l’Impresa beneficiaria non rientri nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014⁷;
- (iii) al 29 febbraio 2020, l’Impresa non risulti presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
- (iv) l’importo del finanziamento assistito da Garanzia non sia superiore al maggiore tra i seguenti importi:
 - (a) 25% del fatturato annuo dell’Impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio (ovvero dalla dichiarazione fiscale);
 - (b) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio (ovvero dai dati certificati qualora l’impresa non abbia ancora approvato il bilancio⁸).

La Garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

- (i) 90% dell’importo del finanziamento per Imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- (ii) 80% dell’importo del finanziamento per Imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- (iii) 70% dell’importo del finanziamento per le Imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Per poter beneficiare della Garanzia, l’impresa è tenuta a corrispondere commissioni annue per importi che vanno dai 25 ai 200 punti base a seconda della durata del finanziamento e delle dimensioni della

⁵ Le piccole e medie imprese che possono beneficiare delle misure previste dal Decreto sono quelle che occupano meno di 250 persone, e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. I dati impiegati per calcolare gli effettivi nonché gli importi finanziari sono quelli relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso, calcolati su base annua. Si segnala che il calcolo delle relative soglie di rilevanza viene diversamente effettuato nel caso di imprese “associate” e “collegate”, in cui bisogna tenere conto, in tutto o in parte, dei valori di personale e contabili anche degli altri enti connessi.

⁶ Il Decreto precisa che le imprese possono avvalersi di un periodo di preammortamento (*i.e.* con esclusione del rimborso di rate in linea capitale) di durata fino a 24 mesi.

⁷ Rientrano nella categoria delle “imprese in difficoltà”, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, dal Regolamento (UE) n. 702/2014 e dal Regolamento (UE) n. 1388/2014, tra le altre, quelle imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

⁸ Il Decreto precisa che qualora l’Impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si debba fare riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

stessa.

La concessione della Garanzia è, inoltre, subordinata alla previa assunzione da parte dell'impresa beneficiaria dei seguenti impegni:

- (i) non venga approvata alcuna distribuzione di dividendi o riacquisto di azioni da parte dell'impresa, o di ogni altra impresa avente sede in Italia appartenente al medesimo gruppo, nel corso del 2020; e
- (ii) i livelli occupazionali dell'impresa siano gestiti attraverso accordi sindacali.

Con riferimento alle modalità di accesso alla Garanzia, il Decreto Liquidità disciplina due distinte procedure in base alle dimensioni dell'Impresa beneficiaria:

- (i) in caso di finanziamenti concessi a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, l'impresa interessata è tenuta a presentare la domanda di finanziamento garantito al soggetto finanziatore, il quale, in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, trasmette la relativa richiesta a SACE al fine di ottenere l'emissione della Garanzia; e
- (ii) negli altri casi, il rilascio della Garanzia è subordinato, altresì, alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa richiedente svolge rispetto ad alcune aree e profili rilevanti in Italia.

Per completezza, si segnala che, nel contesto dell'articolo 1 e fermo restando l'importo complessivo di Euro 200 miliardi, è stata anche prevista la possibilità di concedere la garanzia di Stato su esposizioni assunte (o da assumere) da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("**CDP**"), su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, a imprese aventi sede in Italia.

Tale forma di operatività di CDP è limitata sia dal punto di vista temporale (ha termine infatti il 31 dicembre 2020 e si qualifica quindi come misura provvisoria) e, quanto ai beneficiari, limita la concessione della garanzia a banche finanziatrici che siano banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

2. Fondo centrale di garanzia PMI

Il Decreto Liquidità interviene nuovamente sulla disciplina del Fondo centrale di garanzia PMI (il "**Fondo**"), introducendo all'articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*) una serie di misure derogatorie e contingenti volte a sostenere nei prossimi mesi le esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese.

Va segnalato che l'operatività del Fondo era stata oggetto di un precedente intervento legislativo nell'ambito del Decreto "Cura Italia", all'articolo 49, che risulta integralmente abrogato dal nuovo Decreto Liquidità. Il Legislatore è, quindi, intervenuto a breve distanza temporale per riformulare integralmente la disciplina temporanea relativa al funzionamento del Fondo (riproponendo le norme già cancellate nel Decreto Cura Italia ed integrandole con nuove previsioni).

La nuova disciplina prevede modalità operative emergenziali del Fondo, in vigore sino al 31 dicembre 2020. I principali elementi della disciplina provvisoria sono i seguenti:

- (i) la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
- (ii) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro; e
- (iii) per le operazioni finanziarie di durata non superiore a 72 mesi e il cui importo non supera, alternativamente:

- (a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
 - (b) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; ovvero
 - (c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento⁹ nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499,
- (iv) sono elevati gli importi di percentuale di copertura, sia per le operazioni di garanzia (90%), che per le operazioni di riassicurazione (100% del valore della garanzia emessa dal soggetto controgarantito), subordinatamente al rispetto di alcune condizionalità¹⁰;
- (v) i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta e per la riassicurazione nella misura, rispettivamente, del 80% e del 90% del valore della garanzia emessa dal soggetto controgarantito (a condizione che in quest'ultimo caso le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 80%). Per entrambe le fattispecie, il nuovo finanziamento dovrà prevedere l'erogazione di credito aggiuntivo nei confronti del soggetto beneficiario in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Rispetto al Decreto Cura Italia, il Decreto Liquidità amplia l'ambito applicativo soggettivo della misura prevedendo infatti che l'accesso alla garanzia alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499, ed estendendo l'applicabilità della misura anche a imprese che, alla data del 31 gennaio 2020, presentino esposizioni nei confronti dei soggetti finanziatori classificate come "*inadempienze probabili*" o "*scadute o sconfinanti deteriorate*", restando in ogni caso escluse quelle che presentano esposizioni classificate come "*sofferenze*". La garanzia può essere inoltre concessa anche in favore di beneficiari in relazione ai quali sia in corso una procedura di composizione della crisi di impresa, a condizione che gli stessi versino in una sostanziale situazione di regolarità dei pagamenti ed il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione a scadenza¹¹.

⁹ Tale fabbisogno è attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 445/2000.

¹⁰ Più nello specifico: "*la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento [...] e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito*". Si segnala che entrambe le misure dovranno essere sottoposte ad autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE. Fino all'ottenimento di tale autorizzazione e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui al paragrafo (iii), le percentuali di cui sopra sono elevate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione.

¹¹ L'ambito applicativo delle misure è infatti ulteriormente esteso anche a quelle imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale ex 186-bis del r.d. 267/1942 (di seguito "**Legge Fallimentare**"), abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o presentato piani attestati ai sensi, rispettivamente dell'articolo 182-bis e dell'articolo 67 della Legge Fallimentare, purché alla data di entrata in vigore del Decreto "*le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettera a) e c) del Regolamento 575/2013*".

3. Fondo PMI – Quadro sinottico

All'interno del Decreto sono riportate regole operative relative a diverse regimi di concessione della garanzia. Di seguito si riporta una illustrazione sintetica dei principali interventi:

<p>Nuovi finanziamenti per soggetti danneggiati dall'epidemia¹²</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficiari: piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'epidemia Covid-19. • Misura: copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione. • Oggetto della garanzia: nuovi finanziamenti¹³ aventi le seguenti caratteristiche: (i) durata fino a 72 mesi (ii) ammontare non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, e comunque non superiore a 25.000 euro. (iii) rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione (iv) sono previste limitazioni al tasso di interesse applicabile al finanziamento in caso di emissione di garanzia diretta o del costo della garanzia in caso di riassicurazione. • Il soggetto beneficiario deve produrre una dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il pregiudizio sofferto alla propria attività di impresa a causa dell'epidemia. La garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto da garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
<p>Cumulo di garanzie con Confidi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficiari: soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro. • Misura: garanzia del Fondo può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da Confidi, o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. • Oggetto della garanzia: la garanzia del Fondo viene emessa in relazione a nuovi finanziamenti¹⁴ per un ammontare non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.
<p>Crediti già erogati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto della garanzia: operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. • Misura: concessione della garanzia anche a valle dell'erogazione del credito. • Il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

¹² Misura soggetta alla previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

¹³ Ai sensi della disposizione in esame, per "nuovi finanziamenti" si intende "quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato".

¹⁴ La definizione di "nuovi finanziamenti" è la stessa già indicata in precedenza.

<p>Operazioni nel settore turistico alberghiero</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Oggetto della garanzia</u>: operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00. • <u>Misura</u>: la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
<p>Garanzie su portafogli di finanziamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Oggetto della garanzia</u>: specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid 19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia. • <u>Misura</u>: la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti.
<p>Garanzie su portafogli di finanziamenti per imprese con rating non superiore alla classe “BB”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Oggetto della garanzia</u>: garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid 19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s. • <u>Misure</u>: (i) ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti innalzato a euro 500 milioni; (ii) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c) dell’articolo 13, e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti¹⁵; (iii) i soggetti beneficiari sono ammessi senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo; (iv) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; (v) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; (vi) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 per cento dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; (vii) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento; (viii) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell’intervento del Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.
<p>Minibond</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4 del Decreto Legge c.d. “Salva Italia”¹⁶, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

¹⁵ In ogni caso in data successiva al 31 gennaio 2020.

¹⁶ Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Confidi	<ul style="list-style-type: none">• Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
Microcredito	<ul style="list-style-type: none">• Si prevede, l'innalzamento dell'importo massimo erogabile fino ad euro 40.000,00 e la possibilità per tali operazioni di beneficiare delle garanzie concesse dal Fondo in relazione alle proprie operazioni di provvista.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.
Per qualsiasi informazione scrivetece a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgative.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.